



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. SIUS XX

Ord. n.ro

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. XX	Presidente
dott. XX	Magistrato Sorv. XX
dott. XX	Esperto
dott. XX	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 8.07.2021 e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS XX promosso da XX, nato a XX il XX, detenuto presso la Casa Circondariale di XX, in esecuzione della pena di cui alla sentenza Corte Appello XX XX, irrevocabile il XX, sull'oggetto: accertamento della condotta di collaborazione nelle forme dell'inesigibilità/impossibilità incidentale rispetto a istanza di permesso premio;

decorrenza pena: 25.11.2014 e fine pena, tenuto conto della liberazione anticipata concessagli, al 17.04.2022;

letta l'istanza, confluita nel presente procedimento, con la quale il condannato chiede che sia incidentalmente accertata la collaborazione ex art. 58 ter ord. pen., in particolare nelle forme della collaborazione "impossibile o inutile" al fine di accedere ad un permesso premio, richiesto al competente magistrato di sorveglianza;

OSSERVA

L'odierna istanza dell'XX può essere accolta circa la declaratoria di impossibilità della collaborazione con la giustizia, mentre deve mandarsi al magistrato di sorveglianza per quanto

concerne la valutazione nel merito dell'istanza di permesso premio formulata in via principale.

La domanda ex art. 58 ter e 4 bis ord. penit. è intanto ammissibile poiché, come richiesto dallo stesso art. 58 ter ord. pen. e più volte ribadito dalla giurisprudenza della S.C., la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "status", ma deve legarsi, incidentalmente, alla richiesta di un beneficio, come nel caso di specie il permesso premio, per il quale operi la preclusione derivante dal titolo del reato e deve essere quindi accertata nell'ambito del procedimento di merito, seppure dal Tribunale di sorveglianza, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter, comma primo ord. pen. e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis stessa legge (cfr., tra le altre, ord. Cass 31.01.2006 n. 7267 e sent. Cass 24.03.2004 n. 21356).

Nel merito la difesa dell'XX e lo stesso interessato hanno chiesto al magistrato di sorveglianza di XX che l'interessato ottenga un permesso premio, ma la posizione giuridica del condannato, allo stato, determina l'inammissibilità dell'istanza poiché i reati in espiazione risultano ostativi ai sensi dell'art. 4 bis comma 1 ord. pen. alla concessione di qualsiasi beneficio penitenziario ad eccezione della liberazione anticipata.

Sembrano però sussistere per il resto i requisiti per richiedere il beneficio, in particolare in relazione al fine pena dell'istante.

L'XX attualmente espia la pena di anni 8 mesi 8 di reclusione per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e volta al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'art. 7 L. mafia, fatti commessi nell'anno 2011 con condotta perdurante.

L'interessato, nell'istanza redatta in prima persona, motiva la sua richiesta sulla base dell'impossibilità di fornire ulteriori contributi collaborativi, poiché tutto sarebbe già chiarito in condanna. La difesa ha tecnicamente supportato tale scarna affermazione, con una propria memoria, declinando la richiesta soprattutto nei termini di una inesigibilità della condotta collaborativa, a fronte di un ruolo dell'XX descritto come marginale e cioè di vedetta posta a presidio di una piazza di spaccio, ruolo da leggersi insieme con la giovanissima età del condannato al momento dei fatti (circa venti anni), senza che lo stesso potesse avere significativi contatti con i fornitori dello stupefacente e comunque con soggetti diversi dai coimputati nel procedimento nel quale è stato condannato.

Il Tribunale di sorveglianza ha intrapreso apposita istruttoria, come prevista dall'art. 58 ter ord.

pen., in particolare acquisendo i titoli di condanna di cui valutare l'idoneità a descrivere compiutamente i fatti accaduti, nonché richiedendo informazioni in merito e circa l'eventuale attualità dei collegamenti con la giustizia (elemento sul quale dovranno però proporsi alcune precisazioni nel seguito) alla competente Direzione Distrettuale Antimafia e al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di XX, competente per il luogo di detenzione del condannato.

Occorre dunque esaminare quanto emerge dalle sentenze di condanna in atti circa la posizione dell'XX ed i fatti commessi.

Dalla lettura del primo grado e dell'appello del titolo in esecuzione, emerge che l'interessato è stato condannato per la sua partecipazione alla predetta associazione a delinquere di tipo mafioso e per partecipazione ad associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti, unitamente a molte altre persone, anche giudicate in altro procedimento, ma tutte nominativamente indicate, senza riferimento ad altri rimasti ignoti.

Il ruolo univocamente assegnato all'istante era quello di vedetta armata preposta al controllo della piazza di spaccio ubicata nell'area del c.d. "Lotto G" di XX, spesso controversa tra gruppi criminali, dopo un iniziale impegno nella cd. 33.

La posizione dell'XX emerge dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che ne delineano la carriera criminale attraverso vari gruppi, tra cui gli XX e poi da ultimo la XX. Si dà atto che l'istante è stato assolto in altro procedimento in relazione alla disponibilità di armi da parte sua (elemento ricordato anche dalla difesa) e tuttavia se ne evidenzia indiscutibilmente la presenza in quel territorio ed in quella piazza di spaccio.

A fronte di questa elaborazione leggibile in condanna, perviene la nota della Direzione Distrettuale Antimafia di XX in data 31.XX.2021, che descrive l'XX come persona socialmente pericolosa, condannata per i già descritti reati per la sua partecipazione al clan XX come vedetta armata e vigilanza delle piazze di spaccio riferibili all'associazione per perciò anche attivo nei raid armati della faida del 2012. L'organizzazione per altro viene ritenuta ancora attiva e presente sul territorio di XX e XX, in particolare nella gestione del Lotto G, che ne è ancora una roccaforte. Assenti sono infine, ad avviso della DDA, elementi idonei a dimostrare una rescissione del vincolo associativo da parte dell'XX.

L'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile e dunque inutile con la giustizia, che oggi si chiede a questo Tribunale di sorveglianza, si sostanzia di una valutazione oggettiva concernente il titolo o i titoli per i quali è formulata la richiesta, volta a rinvenire in motivazione la prova della limitata partecipazione al fatto criminoso, oppure l'integrale accertamento dei fatti e

delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile.

Non sembra invece di competenza di tale a.g., ai fini dell'accertamento, una valutazione soggettiva, circa l'assenza di elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, che tuttavia spettano al Tribunale di sorveglianza o al magistrato di sorveglianza, a seconda di quale richiesta di benefici sia collegata alla istanza di accertamento, per la valutazione del merito. In tal senso questo Tribunale di sorveglianza ritiene di aderire all'orientamento più recente assunto dalla S.C., che ha ribadito che "spetta all'organo investito della richiesta di un beneficio penitenziario, magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza, procedere all'accertamento sulla esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. E la previsione del comma 2 del medesimo art. 4-bis, secondo cui «il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato» convalida tale interpretazione, espressamente individuando la competenza del giudice di sorveglianza investito della richiesta del detenuto ad attivare l'interpello - obbligatorio seppur non vincolante - del C.P.O.S.P., al fine -appunto- dell'accertamento di tali collegamenti. (cfr. sentenza cass. 7.04.2017 n. 26567, Cataldo).

La valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata costituisce perciò concorrente ma autonoma condizione per la concessione dei benefici, che spetta al giudice di sorveglianza investito della richiesta del beneficio, nel caso di specie il magistrato di sorveglianza cui è rivolta l'istanza di permesso premio (Cfr., da ultimo, anche sentenza cass. 7.04.2017 n. 47854, Trubia).

L'accertamento della impossibilità della collaborazione sempre di competenza del Tribunale di sorveglianza deve essere effettuato, sotto il sopra descritto profilo oggettivo, con riferimento al momento in cui viene instaurato il procedimento di sorveglianza, dunque con una indagine che di fatto rende irrilevante l'atteggiamento soggettivo del condannato tenuto nel corso del processo, ma è volto a verificare l'esistenza attuale dei descritti elementi oggettivi. Soltanto questa impostazione consente di tener conto dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza cit. 68/1995) per la quale non si può precludere al condannato l'accesso ad un miglior trattamento sulla base di una condotta che sia ormai divenuta inesigibile (cfr., tra le ultime, Cass n. 17812/2008).

La Corte di cassazione, con la propria giurisprudenza degli ultimi anni (cfr., tra l'altro sentenza 28.06.2012, Rannesi e 20.06.2013, Spada), ha affermato univocamente che il perimetro entro il quale il giudice della collaborazione può operare è limitato alla verifica dell'integrale accertamento

dei fatti di reato, anche se non solo di quelli ostativi alla concessione dei benefici, ma che tuttavia siano compresi nel provvedimento di esecuzione in conseguenza, dunque, di sentenza di condanna passata in giudicato.

Per evitare l'assoluta indeterminatezza dei presupposti, secondo la S.C., non è possibile richiedere all'interessato apporti collaborativi rispetto a fatti diversi da quelli per i quali lo stesso ha riportato condanne (e dunque sulla base delle contestazioni, dell'iter motivazionale delle sentenze e dei dispositivi delle stesse), anche se riferibili alla vita della associazione criminosa di appartenenza del condannato, poiché su questi ultimi egli potrebbe non aver mai avuto la possibilità di difendersi in giudizio.

Non è, infine, possibile chiedere al condannato di fornire elementi di conoscenza circa fatti dai quali sia stato assolto poiché “da un’assoluzione per estraneità non può trarsi argomento per stigmatizzare il silenzio su quel fatto”.

Su tali basi, dunque, la cassazione ritiene che non possa farsi un generico riferimento all'esistenza di episodi criminosi per i quali non vi sia stato riconoscimento di responsabilità per insufficienza probatoria, perché lo spazio rilasciato all'a.g. non prevede, come già detto, estensioni rispetto a fatti e responsabilità che non siano state giudicate con sentenza irrevocabile (“non può in definitiva essere pretesa la collaborazione, con conseguente rigetto dell'istanza di accertamento della sua impossibilità, per i delitti non compresi nelle condanne riportate dall'interessato, sia che si tratti di delitti per i quali il soggetto non è stato nemmeno indagato, sia – si direbbe: ovviamente! – per quelli per cui è stato assolto o prosciolto” pag. 7 della motivazione sentenza Rannesi).

Residua tuttavia, secondo l'avviso della S.C., la possibilità per il Tribunale di sorveglianza di valutare se sussistano profili rilevanti in particolare circa la sussistenza di spazi per un apporto di conoscenze dell'interessato, tali però da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere ad un accertamento di responsabilità (cfr. motivazione sentenza Spada). Deve dunque aversi luogo sia alla possibilità che sussistano sviluppi investigativi possibili sia alla certezza in ordine alla sussistenza di una zona oscura che logicamente può dedursi che sia possibile per il richiedente colmare con il proprio bagaglio di conoscenze.

A tal proposito si è ancora affermato che: “diversa è la sicura presenza di fatti, persone o circostanze rimasti ignoti e la valutazione di loro conoscenza in capo al detenuto, che però non ne abbia parlato, altro è la stessa perplessità di fondo circa la reale sussistenza storica di effettive zone oscure, non chiarite, caso nel quale non se ne può fare carico – per mancanza di prova – a chi affermi di non esservi nulla da chiarire.” (Cfr. sentenza 1.03.2012 n. 652).

E' ancora la S.C. a chiarire che la sussistenza di eventuali dubbi sulla sussistenza di zone d'ombra nel perimetro sopra meglio indicato non può impedire una valutazione favorevole all'interessato.

In questa ottica dall'istruttoria sopra succinta emerge chiaramente il ruolo svolto dall'XX nelle vicende criminali di cui alla condanna, per altro inserita in un casellario scevro di precedenti. L'istante ricopriva un ruolo di sicura importanza per il gruppo criminale (con i XX era addirittura imparentato), che lo poneva necessariamente in una posizione di conoscenza degli altri associati, cui doveva essere consentito l'esercizio dello spaccio in tranquillità. Rispetto ai partecipi, tuttavia, per come già accennato, la condanna non sembra far emergere univoci spazi per la presenza di soggetti rimasti ignoti, mentre circa la disponibilità di armi emerge una assoluzione che rende oggi impossibile chiedere all'XX ulteriori contributi sul tema. Sulla partecipazione dell'interessato ad ulteriori attività del gruppo criminale, per altro, nulla può evincersi in modo definito nella condanna e, per come già si è detto, a fronte di una fotografia così nettamente stagliata, la sussistenza di residue zone d'ombra su possibili ulteriori contributi da richiedersi all'interessato. al di là del ruolo di vedetta armata, si arresta al mero dubbio che, per quanto chiarito dalla giurisprudenza sul punto della S.C., non può essere valorizzato a sfavore del reo.

Il perimetro entro il quale possono attendersi dichiarazioni collaborative ulteriori, d'altra parte, è fissato a quanto oggetto della condanna, senza che possano chiedersi contributi ulteriori per superare l'ostatività di cui all'art. 4 bis co. 1 ord. penit.

Alla luce dell'istruttoria sin qui succinta, occorre dunque accogliere la richiesta di accertamento incidentale della collaborazione con la giustizia, nelle forme della "collaborazione impossibile od inesigibile" poiché l'integrale accertamento dei fatti con riferimento al titolo e al ruolo per il quale l'XX fu condannato, realizza la condizione richiesta dall'art. 4 bis ord. pen. per il superamento dell'ostatività sino ad integrale espiazione pena all'ottenimento di benefici penitenziari.

Segue la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza competente per la valutazione di merito in ordine al beneficio invocato.

P.Q.M.

visti gli artt. 4 bis e 58 ter ord. pen. nonché 666, 678 c.p.p.;

ACCOGLIE

la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia, nelle forme della collaborazione c.d. "impossibile o inesigibile" rispetto al titolo definitivo sopra meglio citato,

presentata da XX, sopra meglio generalizzato, in via incidentale, mandando al Magistrato di sorveglianza di XX per quanto di competenza in ordine al procedimento di permesso premio, cui la presente richiesta accedeva.

Comunicazioni come per legge.

Così deciso in Perugia l'8.07.2021

Il Cancelliere

Il magistrato est.

Il Presidente

XX

XX